

P E B A

INCARICO

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(P.E.B.A.) del Comune di San Giorgio di Nogaro (ai sensi della L.R. 10/2018)

CIG: B3613552AB - AFFIDAMENTO: Determinazione n. 726 del 18/10/2024

COMMITTENTE

Comune di San Giorgio di Nogaro

Piazza del Municipio, 1 - 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)

R.U.P.

Dott. Massimiliano Paravano

tel.: 0431-623654 - ambiente@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it



PROGETTISTI
INCARICATI

studio a2r
architetti associati



STUDIO A2R Barbara Motta e Marilena Motta Architetti Associati
www.studioa2r.it - tel. 0432 1510629
architetti@studioa2r.it - studio.a2r@pec.it
via Ciro di Pers 4/d - 33100 Udine
c.f./p.IVA 02913600306

arch. Barbara Motta

arch. Marilena Motta

Collaboratori

pianif.terr. Alberto Fabio

arch. Cinzia Buttò

Alessandro Armellini

ELABORATO

**VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.
RAPPORTO PRELIMINARE**

Emissione
Marzo 2026

Revisioni

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o copia non autorizzata.

noVAS

INDICE

PREMESSA	2
1 RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2 DESCRIZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.	5
2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
2.2 OBIETTIVI	5
2.3 AMBITO D'INTERVENTO	6
3 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 12 (PARTE II - ALLEGATO I)	9
4 CONCLUSIONI	12

PREMESSA

La presente relazione di “Verifica di Assoggettabilità a VAS” del **P.E.B.A.** del Comune di San Giorgio di Nogaro ha lo scopo di valutare le caratteristiche e gli effetti potenziali sul territorio derivanti dall’attuazione piano.

Il D.lgs. 152/2006, modificato ed integrato dal D. Lgs. 4/2008 e s.m.i., specifica all’art. 6 i piani e i programmi da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina) e all’art.12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani, individuando nell’autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.

Riferimento per la stesura dell’elaborato in oggetto sono state le indicazioni contenute nella Direttiva comunitaria 2001/42/CE recepite nell’allegato I del D.L. 152/2006, le quali definiscono le specifiche per la sua elaborazione.

Il P.E.B.A. si configura come uno strumento per la conoscenza e l’analisi del contesto territoriale del comune finalizzato a individuare gli interventi necessari a rendere gli edifici e gli spazi pubblici accessibili al fine di migliorarne la fruibilità da parte di tutti.

La definizione delle priorità degli interventi con la determinazione dei relativi costi costituisce parte essenziale del P.E.B.A., la cui approvazione permette alle amministrazioni comunali di accedere ai finanziamenti previsti dalla LR 10/2018 all’art. 8, c. da 4 bis a 6 (nelle more dell’attivazione del sistema informativo previsto al c. 4 del medesimo art. 8) per le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche.

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni in materia di pianificazione del territorio introdotto dalla “DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI SULL’AMBIENTE” il 27.06.2001. A livello nazionale le linee guida per la redazione del documento di VAS si ritrovano nel d.lgs. 03.04.2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e in ultimo nel D.lgs. n. 128 del 29/06/2010 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto 152/2006) che ha ulteriormente modificato e adeguato la procedura di VAS alla direttiva Comunitaria.

A livello regionale, esclusivamente per la pianificazione urbanistica comunale, i riferimenti normativi sono individuati nella L.R. n. 16 del 05.12.2008, “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”, art. 4.

La VAS va applicata ai Piani e Programmi e richiede che le questioni ambientali legate alle trasformazioni ed allo sviluppo sostenibile, siano attentamente prese in considerazione contestualmente alla pianificazione. La procedura raccoglie tutte le informazioni e valutazioni e le utilizza nei successivi livelli di programmazione.

La VAS ha pertanto la funzione di affiancare e completare l'intero processo di pianificazione preordinando la sostenibilità delle trasformazioni in relazione agli aspetti ambientali, sociali ed economici durante tutto il processo di impostazione e redazione di Piani e Programmi.

In riferimento alla stesura del presente elaborato sono state considerate le indicazioni contenute nella direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico:

- Dir. 2001/42/CE – Allegato II
- D.lgs. 4/2008 correttivo al D.lgs. 152/2006 – Allegato I

L’allegato I al D.lgs. 4/2008 stabilisce i criteri secondo i quali un piano possieda o meno le caratteristiche per essere sottoposto a procedimento di VAS. Il presente rapporto ambientale preliminare, viene pertanto redatto in riferimento a tali criteri in modo da costituire un documento di immediata lettura per l’Autorità Competente che dovrà esprimersi al riguardo.

La presente procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se esistono i presupposti per la redazione di una Valutazione Ambientale Strategica (artt. 13-18 del D.lgs. 152/2006).

La Verifica di assoggettabilità di un piano alla VAS viene condotta sulla base di un Documento contenente le informazioni sugli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II della Direttiva 2001/42/CE *Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5*). Il documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata al fine di valutare:

- le caratteristiche delle aree interessate da possibili impatti dal punto di vista dei valori naturalistici e ambientali, della loro vulnerabilità, della presenza di fattori di criticità e della presenza di vincoli di salvaguardia;
- le caratteristiche del Piano dal punto di vista dei contenuti e della loro rilevanza per l’integrazione di criteri ambientali volti alla sostenibilità;
- le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell’entità ed estensione, probabilità, frequenza, durata e reversibilità, dei loro impatti cumulativi.

Come ricordato in precedenza, la procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dell’allegato I alla parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (introdotto con D.lgs. 4/2008), permette all’Amministrazione Comunale di valutare se l’intervento possa avere effetti significativi sull’ambiente e solo in quel caso verrà attivare la procedura di VAS.

L'allegato I, riportato di seguito, descrive i criteri atti a valutare se un piano possieda o meno le caratteristiche per essere sottoposto a procedimento di VAS.

ALLEGATO I alla parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2 DESCRIZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A.

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La **Legge 41/1986** ha introdotto con l'art. 32 l'obbligo di adozione di Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) da parte di Enti Pubblici per gli edifici pubblici esistenti e non ancora adeguati alle normative relative all'accessibilità alle persone con disabilità. Successivamente la **Legge Quadro 104 del 1992** sulla disabilità stabilisce all'articolo 24, comma 9), come i P.E.B.A. debbano essere "modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani".

Con la **L.R. 10/2018 "Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità"**, la Regione Friuli Venezia Giulia ha integrato la normativa nazionale con la disciplina regionale senza sovrapporsi ad essa.

Obiettivo generale della L.R. 10/2018 è l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, perseguito al fine di migliorare l'accessibilità urbana e garantire a tutti pari condizioni di fruizione dello spazio aperto e dell'ambiente costruito. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 3 della L.R. 19 marzo 2018, n. 10, la Regione ha predisposto le **Linee Guida** per la redazione dei P.E.B.A.. Tale documento indica la metodologia da adottare e rappresenta un supporto operativo per accompagnare i Comuni nella predisposizione e l'approvazione dei P.E.B.A..



Impostazione del P.E.B.A. secondo quanto previsto dalle Linee Guida regionali

2.2 OBIETTIVI

L'obiettivo principale ispiratorio del P.E.B.A. è garantire il raggiungimento di un soddisfacente grado di mobilità di tutte le persone all'interno dell'ambiente urbano.

I requisiti principali per una mobilità pedonale adeguata sono la sicurezza, la fruibilità, l'orientamento e l'informazione.

Il P.E.B.A. del Comune di San Giorgio di Nogaro approfondisce in modo preminente la mobilità pedonale, al fine di favorire l'autonomia delle persone indipendentemente dalle loro capacità motorie, dall'età e dallo stato di salute e di privilegiare la fruizione pedonale della città, in coerenza con i criteri di sostenibilità ambientale e sociale.

Il P.E.B.A., fa propri i principi di **progettazione universale** (*design for all*), **inclusione e diritto alla partecipazione**, introdotti a livello internazionale, e sceglie di adottare modalità di comunicazione, di sviluppo e di azione inclusive e partecipate, senza perdere di vista il contenuto tecnico proprio del piano.

Progettare in modo universale significa in generale progettare per tutti, in rapporto alle loro diverse capacità e bisogni cercando di concepire ambienti e prodotti che siano fruibili dal più ampio numero possibile di persone, senza la necessità di aggiungere specifici supporti o soluzioni puntuali, bensì assumendo la **progettazione “senza barriere” come criterio imprescindibile**.

Devono dunque essere tenute in considerazione le esigenze di fruizione di tutti, indipendentemente dall'età, capacità o abilità di ciascuno, dando risposta ai seguenti criteri:

- a) **equità d'uso**: il progetto prevede spazi ed attrezzature utilizzabili da tutte le persone, indipendentemente dallo stato di salute;
- b) **flessibilità d'uso**: il progetto prevede spazi ed attrezzature adatti ad un'ampia gamma di abilità e preferenze individuali;
- c) **uso semplice ed intuitivo**: l'uso degli spazi ed attrezzature deve risultare di facile comprensione;
- d) **informazioni accessibili**: le informazioni sulla dislocazione degli spazi e sulle modalità d'uso delle attrezzature devono essere facilmente raggiungibili ed interpretabili dalle persone, indipendentemente dallo stato di salute;
- e) **sicurezza**: gli standard di sicurezza devono essere previsti in modo tale da ridurre al minimo i rischi derivanti da eventuale uso improprio o azione accidentale da parte delle persone, indipendentemente dallo stato di salute;
- f) **sforzo fisico**: il comfort d'uso deve prevedere un utilizzo efficace ed agevole, con un minimum di fatica, per tutte le persone, indipendentemente dallo stato di salute;
- g) **dimensioni e spazio per l'uso**: gli spazi e le dimensioni previsti per l'avvicinamento, l'accessibilità, la manovrabilità e l'uso sicuro devono essere calcolati secondo persone con stature, posture e mobilità diverse.

Dal momento che il P.E.B.A. interviene in un contesto esistente, dove pertanto non sempre è possibile prevedere soluzioni di adeguamento rispondenti perfettamente ai requisiti minimi di norma, se non addirittura a quelli ottimali, le soluzioni progettuali vanno comunque individuate secondo il principio dell'“**accomodamento ragionevole**” che prevede che le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati per la fruizione degli spazi da parte di persone con disabilità, non impongano un onere sproporzionato o eccessivo (come previsto dall'art.2 della Convenzione delle nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità).



2.3 AMBITO D'INTERVENTO

L'ambito d'intervento del P.E.B.A., definito secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale, è costituito da 8 percorsi, tutti situati all'interno del centro abitato di San Giorgio di Nogaro, e 16 edifici, 15 ubicati a San Giorgio di Nogaro e 1 a Zellina. L'elenco e l'ubicazione dei percorsi e degli edifici oggetto di P.E.B.A. sono riportati nelle tabelle e negli schemi grafici seguenti, nonché nell'elaborato grafico A1.

Si precisa che l'ambito d'intervento del PEBA riguarda quindi contesti interni ad aggregati già edificati e urbanizzati (San Giorgio di Nogaro e Zellina) nei quali si rileva la necessità di migliorare l'accessibilità con interventi che possono essere a volte considerati di sola manutenzione ordinaria e in altri casi introducono modifiche più sostanziali allo stato di fatto.

LOCALITÀ	PERCORSO	NOME
<u>San Giorgio di Nogaro</u>	1	municipio-centro intermodale
	2	Percorso centro-stazione ferroviaria
	3	Via Nazario Sauro
	4	scuole
	5	distretto sanitario-cimitero-municipio
	6	PEEP-scuola dell'infanzia
	7	impianti sportivi comunali-Via Palladio
	8	Via Europa Unita

LOCALITÀ	EDIFICIO	NOME
<u>San Giorgio di Nogaro</u>	A	Municipio
	B	Palestra ex-GIL
	C	Impianto sportivo pattinaggio
	D	Palazzetto dello sport
	E	Palestra Scuola Secondaria di I grado
	F	Palestra di scherma
	G	Campo sportivo "Cornelio Collavin"
	H	Scuola dell'Infanzia "Primi passi"
	I	Scuola Primaria "Giuseppe Ellero"
	L	Centro Diabetologico - Associazione Famiglie Diabetici Della Bassa Friulana
	M	Ex Casa del Mutilato - Accademia Dell'Incanto Cultura Arte Architettura Yoga
	N	Centro Intermodale
	O	Villa Dora: Biblioteca comunale
	P	Villa Dora: Barchessa - Auditorium, spazio associazioni, museo
Q	Villa Dora: Liberty - Centro di Aggregazione Giovanile	
<u>Zellina</u>	R	Circolo Zellina



sopra: San Giorgio di Nogaro

a sinistra: Zellina

3 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DI PIANI E PROGRAMMI di cui all'art. 12 (Parte II - Allegato I)


Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare degli elementi di seguito elencati.	
In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. O per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.	Il P.E.B.A. interessa solo una parte del territorio comunale ma le soluzioni TIPO proposte potranno essere riutilizzate anche in sede di estensione del PEBA ad un ambito di maggiori dimensioni. Il Piano è quindi a tutti gli effetti un riferimento per eventuali futuri ampliamenti dell'ambito.
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	Il P.E.B.A. definisce modalità d'intervento e di gestione degli spazi pubblici che, su indicazione dell'Amministrazione, potrebbero influenzare altri piani, programmi, regolamenti (es. P.R.G.C., Piano della mobilità urbana, Piano della mobilità ciclistica, Regolamento edilizio, ecc.)
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	<p>Obiettivo principale del P.E.B.A. è individuare gli elementi sui quali intervenire al fine di migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici urbani per tutte le persone, secondo un'ottica di sviluppo sostenibile delle condizioni di fruibilità degli spazi urbani finalizzate al miglioramento del benessere ambientale.</p> <p>Il Piano agisce, pertanto, su elementi inerenti la sostenibilità ambientale favorendo ed agevolando la mobilità dolce, in particolare quella pedonale, considerata alternativa all'impiego di mezzi motorizzati, pubblici o privati, per gli spostamenti in ambito urbano.</p> <p>La creazione di percorsi pedonali privi di barriere e adeguatamente dimensionati e sicuri favorisce in generale la mobilità attiva pedonale con una positiva ricaduta sia sulla salute della popolazione in relazione all'adozione di stili di vita sani, sia in relazione ad una possibile riduzione dell'uso dell'auto privata con i conseguenti benefici anche in termini di inquinamento, consumo di risorse e sicurezza stradale.</p> <p>Nel caso di San Giorgio di Nogaro inoltre sono oggetto di P.E.B.A. due percorsi di collegamento a nodi importanti per il trasporto pubblico, quali la stazione ferroviaria e l'autostazione, favorendone l'accesso pedonale in particolare alle persone con disabilità, sia motorie che senso-percettive, e in generale a tutte le persone.</p>
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	Le modifiche apportate dal P.E.B.A. non determinano problemi ambientali in quanto intervengono su spazi urbanizzati esistenti.
La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	Il P.E.B.A. non ha impatti rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, degli elementi di seguito elencati.

<p>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti</p>	<p>Gli effetti introdotti dal P.E.B.A. sono una serie di interventi da attuarsi nel territorio secondo una programmazione temporale che porti all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti.</p> <p>Per il successo del Piano tali effetti dovrebbero risultare non reversibili.</p>
<p>Carattere cumulativo degli effetti.</p>	<p>Gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni del P.E.B.A. non presentano carattere cumulativo: tali effetti sono di entità trascurabile in quanto interessano aree urbanizzate in un contesto prevalentemente edificato e comunque già destinate dal Piano vigente all'edificazione.</p>
<p>Natura transfrontaliera degli effetti.</p>	<p>Il P.E.B.A. non ha incidenze transfrontaliere.</p>
<p>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incendio)</p>	<p>Il P.E.B.A. non implica rischi per la salute umana o per l'ambiente.</p>
<p>Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione interessate)</p>	<p>Il P.E.B.A. non produce effetti su aspetti geografici mentre incide sulla qualità della vita nello spazio urbano da parte di tutte le persone (persone con disabilità fisica, sensoriale o intellettiva, anziani, bambini, uomini e donne con difficoltà deambulatorie temporanee, ecc), avendo come obiettivo specifico il miglioramento della fruizione degli spazi e degli edifici pubblici e l'incremento della sicurezza della mobilità pedonale.</p>
<p>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite e dell'utilizzo intensivo del suolo 	<p>Le modifiche proposte dal P.E.B.A. non influiscono su aree con presenza di particolari caratteristiche naturali o di qualità ambientale.</p> <p>Le modifiche apportate con il P.E.B.A. non influiscono sul superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.</p> <p>L'ambito del P.E.B.A. comprende alcune aree e immobili soggetti a vincoli di carattere paesaggistico o culturale, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'intervento su tali ambiti sarà dunque soggetto a tale normativa, nonché alle ulteriori disposizioni previste dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e dal PRGC.</p> <p>Per quanto riguarda i vincoli di natura paesaggistica, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcune porzioni dei percorsi n. 1, 5, 6, 7 e 8, e gli edifici D - palazzetto dello sport, G - Campo sportivo "Cornelio Collavin", N - Centro Intermodale, O, P e Q - complesso di Villa Dora, sono interessati dal vincolo paesaggistico relativo alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, dovuto alla presenza della roggia Corgnolizza; • una porzione di via Palladio, compresa nel percorso n. 7, rientra nella perimetrazione di una zona d'interesse archeologico, relativa alla via Annia.

Si segnala inoltre che i seguenti **edifici**, sono tutelati in quanto beni immobili di valore culturale, nonché immobili d'interesse storico artistico architettonico:

- Edificio A - Municipio
- Edificio B - Palestra ex GIL
- Edificio O - Villa Dora: Biblioteca comunale
- Edificio P - Villa Dora: Barchessa - Auditorium, spazio associazioni, museo



Estratto P.P.R. San Giorgio di Nogaro

Il P.E.B.A. non incide sul regime idraulico.

Il P.E.B.A. non comporta aggravio della viabilità pubblica.

Il P.E.B.A. non incide sulla qualità acustica.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il P.E.B.A.:

- non interessa habitat di valore naturalistico a livello comunitario (rete Natura 2000);
- interviene all'interno di porzioni di territorio ricadenti all'interno del perimetro del Parco Intercomunale del fiume Corno, intervenendo però solo su infrastrutture manufatti ed edifici esistenti;
- non interessa Prati Stabili di cui alla L.R. 9/2005;
- non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti;
- non introduce novità rispetto agli interventi già programmati.

4 CONCLUSIONI

È ragionevole affermare che per effetto delle previsioni del PEBA:

- non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere attribuita la valenza di alterare in senso negativo situazione ed elementi in condizioni da poter incidere negativamente sullo stato dell'ambiente;
- non vengono introdotte azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possono interferire con lo stato dell'ambiente e con le aree di tutela dal punto di vista ambientale;
- non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti;
- gli interventi ammessi con il P.E.B.A. non rientrano tra quelli elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 04/2008 (che sostituisce integralmente quanto disposto dalla parte II del D. Lgs. 152/2006 e relativi allegati) per i quali è obbligatoria la procedura di VAS;
- le aree interessate dal P.E.B.A. sono già interessate da intensiva edificazione/infrastrutturazione;
- non si ravvisano significativi impatti sulle componenti ambientali;
- non vi sono interferenze con la Rete dei siti Natura 2000.

Conseguentemente alla realizzazione delle Valutazioni presenti all'interno della presente relazione e come previsto dalla normativa vigente, si può escludere che gli interventi previsti dal PEBA comportino degli effetti negativi tali da modificare lo stato dell'ambiente nel suo complesso.

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che **il PEBA del Comune di San Giorgio di Nogaro NON debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**